



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca

PROT. 416/RIC

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.L. 16 maggio 2008, n. 85, recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della L. 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella G.U. del 16 maggio 2008, n. 114, convertito con modificazioni nella L. 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella G.U. del 15 luglio 2008, n. 164;
- VISTI i Regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013;
- VISTO in particolare, l'art. 78, par. 2, del Reg. n. 1083/2006 (come modificato dell'Art. 4 del Regolamento CE n. 284/2009 del Consiglio del 7 Aprile 2009), che prevede la possibilità di incrementare il livello di spesa da rendicontare alle Autorità Comunitarie, anche attraverso l'incremento dell'ammontare delle quote di anticipazione;
- VISTA la normativa nazionale e comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla ricerca nonché le specifiche disposizioni contenute nelle decisioni, circolari e/o negli orientamenti adottati a livello comunitario e nazionale in materia;
- VISTO il D.Lgs. del 27 luglio 1999, n. 297, "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" pubblicato nella G.U. del 27 agosto 1999, n. 201 e in particolare gli articoli 5 e 7 per quanto alle disposizioni in esso contenute in materia di Fondo di Agevolazione per la Ricerca – FAR e Comitato FAR;
- VISTO il D.M. dell'8 agosto 2000, n. 593, "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D.Lgs. del 27 luglio 1999, n. 297" e ss.mm.ii. (il "D.M. 593/2000"), tra cui in specie il D.M. del 6 dicembre 2005, n. 3245/Ric., recante l'adeguamento delle disposizioni del D.M. 593/2000;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il D.M. del 2 gennaio 2008, "Adeguamento delle disposizioni del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01";
- VISTO il Quadro Strategico Nazionale QSN per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 ("QSN"), approvato con Delibera CIPE 174 del 22 dicembre 2006 e con Decisione Commissione Europea del 13 luglio 2007, n. 3329;
- VISTI i Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e FSE 2007-2013 delle quattro Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) previsti dal QSN e adottati con Decisioni della Commissione Europea;
- VISTO il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" 2007-2013 per le Regioni della Convergenza ("PON R&C"), previsto dal QSN e adottato con Decisione CE (2007) 6882 della Commissione Europea del 21 dicembre 2007 (CCI: 2007IT161PO006), cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo di Rotazione (FDR) per l'attuazione delle Politiche Comunitarie, ex art. 5 della L. 16 aprile 1987, n. 183 e ss.mm.ii. e gli assi e gli obiettivi operativi all'interno dello stesso Programma descritti;
- VISTO che il Programma si articola in assi prioritari d'intervento e obiettivi operativi e che nell'ambito dell'Asse I "Sostegno ai mutamenti strutturali" si colloca l'obiettivo operativo Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori, Azione: Interventi di sostegno della ricerca industriale";
- VISTO il D.D. del 18 gennaio 2010 n. 01/Ric., recante l'"Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 - Regioni Convergenza Asse I - Sostegno ai mutamenti strutturali Obiettivo Operativo: Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori Azione: Interventi di sostegno della ricerca industriale" ("Invito");
- VISTI il D.D. dell'8 aprile 2010, n. 84 e l'Avviso Generale del 14 aprile 2010;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il D.D. del 31 maggio 2011, n. 293/Ric., con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse e ritenute idonee al finanziamento, nonché l'elenco di quelle ammesse alla fase istruttoria finale e risultate non idonee, così come formata e proposta dal Comitato FAR;
- VISTA la Delibera CIPE dell'11 gennaio 2011, n. 1, pubblicata nella G.U. del 7 aprile 2011, n. 80, con particolare riferimento ai target imposti, in relazione ed ai fini del raggiungimento degli obiettivi di impegno al 31 maggio 2011 e di spesa al 31 ottobre 2011 e 31 dicembre 2011 e connesse ragioni di necessità e somma urgenza;
- VISTO il D. Lgs. 297/1999 e il D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. che stabiliscono, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni e connesse garanzie da presentare, così come, altresì, previsto nell'art. 10 del D.D. Prot. 1/Ric del 18 gennaio 2010 ("Invito");
- VISTO lo schema di garanzia pubblicato unitamente al D.M. dell'8 agosto n. 593/00, "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D.Lgs. del 27 luglio 1999, n. 297" e ss.mm.ii. (il "D.M. 593/2000"), tra cui in specie il D.M. del 6 dicembre 2005, n. 3245/Ric., recante l'adeguamento delle disposizioni del D.M. 593/2000;
- VISTO Legge 10 giugno 1982, n. 348, "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici", con particolare riferimento all'art. 1 e la ss Legge 27 dicembre 1997 n. 449, recante misure sulla finanza pubblica, con particolare riferimento all'art. 24, commi 32 e 33;
- VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e ss.mm.ii, con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'art. 3, comma 8;
- VISTO il D. Lgs. del 13 agosto 2010, n. 141, di recepimento della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (Decreto Legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi T.U.;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO** lo “*Schema di garanzia a prima richiesta*” approvato con D.D. n. 930/Ric. del 9 novembre 2011, utilizzabile per ciascuna iniziativa ai sensi del D.Lgs. 297/1999 e del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., sia a valere su fondi FAR che su fondi PON, che annulla quello già approvato con D.D. n. 621/Ric. del 7 ottobre 2011;
- RITENUTO** necessario procedere, per ragioni funzionali all'esecuzione dei progetti e alla accelerazione della spesa delle risorse comunitarie impegnate, alla modifica del testo ed alla approvazione di un nuovo schema di garanzia a prima richiesta in sostituzione di quello approvato dal D.D. n. 930/Ric. del 9 novembre 2011, prevedendo, altresì, la possibilità di richiedere una anticipazione in misura minore rispetto a quanto attualmente previsto;

Per le ragioni indicate in premessa:

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dalla data di adozione del presente decreto è approvato il nuovo “*Schema di garanzia a prima richiesta*” sub Allegato A), utilizzabile per ciascuna iniziativa ai sensi del D.Lgs. 297/1999 e del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii., sia a valere su fondi FAR che su fondi PON.
2. Il suddetto schema di garanzia annulla interamente e sostituisce quello già adottato con il D.D. n. 930/Ric. del 9 novembre 2011 citato in premessa, fatti salvi gli effetti nel frattempo prodotti.
3. Il presente schema di garanzia riveste valore di modello di riferimento, suscettibile di limitati adattamenti in relazione alla specificità dei casi.

4

ETD



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 2

1. In considerazione di quanto previsto al precedente articolo 1 del presente decreto, e al fine di favorire la necessaria accelerazione della spesa delle risorse impegnate con l'Invito di cui in premessa, ai soggetti privati beneficiari degli interventi è data la possibilità di richiedere una anticipazione, a valere sulle risorse comunitarie, in una misura non inferiore al 30% del contributo concesso.

Art. 3

1. L'Amministrazione si riserva di poter valutare, sulla base delle informazioni in proprio possesso con riferimento a precedenti bandi o avvisi, se il soggetto emittente disponga dei requisiti di attendibilità necessari.

Art. 4

1. Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme di legge e sul sito internet del MIUR e del PON R&C.

ROMA, 16 LUG. 2012

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Emanuele FIDORA)



5

SCHEMA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

Spett.le
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Dipartimento per l'Università, l'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
Direzione Generale Coordinamento e Sviluppo
della Ricerca
Piazzale J. F. Kennedy, 20
00144 ROMA

PREMESSO CHE

- a) in data 2011, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca Direzione Generale Coordinamento e Sviluppo della Ricerca con sede in Roma, Piazzale J. F. Kennedy, 20, c.f. 80185250588 (d'ora in avanti, il "MIUR" o il "Ministero"), ha adottato il decreto di concessione delle agevolazioni prot., ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del D.Lgs 297/1999 e del DM593/2000 e ss.mm.ii., che stabiliscono, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni[, come altresì previsto all'art. 10 del Decreto Direttoriale prot. 1/Ric. del 18 gennaio 2010 ("Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2010; d'ora in avanti, per brevità, l'"Invito")] [secondo il caso specifico];
- b) in data, con disciplinare/contratto disposto con D.D. del , prot. (il "Disciplinare" o il "Contratto") [secondo il caso applicabile], il Ministero ha disposto termini e condizioni per il Beneficiario dell'agevolazione;
- c) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal predetto decreto direttoriale MIUR sono disciplinate, laddove non previste nel decreto e nel Disciplinare/Contratto, dalla specifica normativa in esso richiamata, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di concessione e revoca dei contributi pubblici;
- d) l'impresa/organismo di ricerca (il "Contraente") con sede legale in, prov..., c.f., partita IVA, iscritta al Registro delle Imprese di, al n. del Repertorio Economico Amministrativo, ha avanzato al MIUR una domanda di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui alla precedente lettera a), con il codice identificativo, per la realizzazione di un progetto di ricerca industriale e connesse attività di formazione;
- e) in forza del predetto decreto di concessione, il Contraente è stato ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui alla lettera a), per un importo complessivo a titolo di contributo nella spesa pari a € (l'"Agevolazione"), di cui € a valere sulle risorse FAR, ed € a valere sulle risorse PON.

f

59

- f) l'A agevolazione può erogarsi, a titolo di anticipazione, in misura pari al trenta per cento (30%) della quota a valere sulle risorse FAR e in misura pari al cinquanta per cento (50%) della quota a valere sulle risorse PON (o nella maggior misura espressamente richiesta dal Contraente, fino e non oltre il 70% della predetta quota, previa espressa autorizzazione da parte del MIUR) *[Indicare eventuale diversa misura percentuale, secondo il caso specifico]*, successivamente alla stipula del disciplinare/contratto, nonché dietro presentazione della relativa garanzia a prima richiesta, mentre la quota residua potrà essere successivamente erogata, in base agli importi rendicontati ed accertati semestralmente a seguito di esito positivo delle verifiche tecnico-contabili, per come previsto dal D.M. 593/00 e ss.mm.ii.;
- g) in data, il Contraente ha sottoscritto un atto d'obbligo e accettazione dei termini e delle condizioni di cui al predetto Disciplinare; *[applicabile in caso di iniziative PON]*
- h) su richiesta del Contraente, l'importo dell'anticipazione per le attività di ricerca e formazione, comprensivo delle quote FAR e PON di cui al precedente paragrafo e) è erogato previa presentazione di garanzia a prima richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da un soggetto emittente, autorizzato e vigilato dalle competenti Autorità di Vigilanza e Controllo (il "Soggetto Emittente"), a garanzia della somma da erogarsi, oltre rivalutazione e interessi dovuti come per legge, disciplinare/contratto e dal presente atto;
- i) il Contraente richiede la prima quota di erogazione del cofinanziamento, a titolo di anticipazione, secondo le indicazioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa, dai provvedimenti di riferimento e dal Disciplinare/Contratto;
- j) con D. D. del [•], prot. [•], è stato approvato lo schema di garanzia a prima richiesta per l'erogazione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 297/199 e del D.M. 593/2000 e ss.mm.ii.;
- k) il Soggetto Emittente la presente garanzia a prima richiesta ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, nonché del Decreto di concessione delle agevolazioni e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ivi incluso il Disciplinare/Contratto e suoi allegati;
- l) alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dal D. Lgs. 13.8.2010, n. 141, dall'art. 1 della L.10.6.1982, n. 348, e dall'art. 24, commi 32 e 33, della L. 27.12.1997, n.449, nonché dall'art. 3, comma 8, della L.23.7.2009, n. 99 e relativi ss.mm.ii.;
- m) l'erogazione dell'anticipazione viene effettuata dal Ministero;

7

5/1

TUTTO CIÒ PREMESSO

le premesse formando parte integrante del presente atto, la Società¹....., con sede legale in....., prov....., c.f., partita IVA....., iscritta al Registro delle Imprese dial n. del Repertorio Economico Amministrativo iscritta all'albo/elenco² (il "Soggetto Emittente"), a mezzo dei sottoscritti signori:

....., nato a, in data....., c.f.

....., nato a....., in data....., c.f.

nella loro rispettiva qualità di, dichiara di costituirsi, con il presente atto, garante nell'interesse del Contraente e a favore del MIUR, Ente garantito, fino alla concorrenza dell'importo di €. (diconsi Euro.....), corrispondente all'importo complessivo dell'anticipazione per le attività di ricerca e formazione e comprensivo delle quote FAR e PON, oltre a interessi come dovuti per legge e ai sensi del Disciplinare/Contratto, nonché alle altre maggiorazioni specificate nel presente atto al successivo articolo 1 (l'Importo Garantito) ai sensi e per gli effetti delle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto della garanzia. Il sottoscritto Soggetto Emittente garantisce a prima richiesta il rimborso da parte del Contraente dell'anticipazione di cui alla lettera f) delle premesse a fronte dell'eventuale decreto di revoca dell'Agevolazione, obbligandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero, in tutto o in parte, l'importo garantito con il presente atto, qualora il Contraente non vi abbia provveduto entro quarantacinque (45) giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta di restituzione formulata dall'amministrazione medesima a fronte dell'inadempienza riscontrata.

L'ammontare dell'obbligazione da restituirsi sarà computato nella misura della quota di capitale richiesto in restituzione aumentato degli interessi pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione, maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, per il periodo compreso tra la data di erogazione delle somme anticipate e quella dell'effettivo rimborso.

¹ Indicare il soggetto che presta la garanzia a prima richiesta (Istituto di credito.../Compagnia di Assicurazione.../Società finanziaria...) e relativa configurazione giuridica, nonché i riferimenti dell'autorizzazione al rilascio delle garanzie in questione.

² Ai sensi dell'art.1 della L.10.6.1982 n. 348 e dell'art. 107 del D.Lgs. dell'1.9.1993 n. 385 nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative degli articoli 7 e 10 del D.Lgs. del 13.8.2010, n.141, indicare: per le banche o Istituti di Credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'albo delle imprese all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società Finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107, del citato D.Lgs. n. 385/1993, presso la Banca d'Italia.

Articolo 2 – Operatività della garanzia. Il Soggetto Emittente si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, a mezzo lettera raccomandata a.r., da parte del Ministero, e comunque, entro e non oltre quarantacinque (45) giorni dalla ricezione della detta richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempienza da parte del Contraente, qualora quest'ultimo non abbia provveduto nel termine di cui all'art.1. Al Ministero, non potrà essere opposta nessuna eccezione da parte del Soggetto Emittente e/o del Contraente anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti da quest'ultimo o da altri soggetti comunque interessati, ed ivi incluso il caso in cui il Contraente sia stato dichiarato nel frattempo fallito, sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in stato di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 del cod. civ.

Il sottoscritto Soggetto Emittente rinuncia sin d'ora formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile, nonché ad ogni altra possibile eccezione.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal Contraente, il Soggetto Emittente potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del Contraente.

Articolo 3 - Durata della garanzia ed eventuale svincolo. La presente garanzia ha durata ed efficacia triennale e pertanto fino al _____. A tale scadenza, ove non sia stata previamente svincolata da parte del Ministero, da autorizzarsi espressamente e in forma scritta, in tutto o in parte, previa richiesta dell'interessato, la presente garanzia si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per una sola volta per una durata di sei mesi e cioè fino al _____.

Fino alla scadenza del predetto termine di durata e di efficacia della garanzia, in mancanza di preventivo svincolo anticipato da parte del Ministero, in tutto o in parte, il Ministero ha diritto di richiederne l'escussione al Soggetto Emittente per la quota residua. In caso di escussione, il Soggetto Emittente, sin d'ora accettando tale modalità di escussione e rinunciando a ogni eventuale eccezione e/o opposizione nei confronti del MIUR ed al beneficio del termine di cui all'art. 1957 del codice civile, si impegna ad adempiere al pagamento in favore del Ministero entro e non oltre quarantacinque (45) giorni a far data dalla ricezione della richiesta.

Resta convenuto che qualora, entro il termine di durata della garanzia, al Soggetto Emittente non pervenga, con le modalità previste al precedente articolo 2, alcuna richiesta di escussione da parte del Ministero, la garanzia stessa decadrà automaticamente ad ogni effetto.

Articolo 4 – Requisiti soggettivi. Il Soggetto Emittente dichiara, secondo il caso, di:

a) possedere i seguenti requisiti soggettivi ai sensi del D.Lgs. 13.8.2010, n.141 e dell'art. 1 della L.10.6.1982, n. 348, e dell'art. 107 del D.Lgs. dell'1.9.1993, n. 385:

1. se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia;

2. se Compagnia di Assicurazione, di essere inserita nell'Albo delle Imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, nelle sezioni da I a V e/o negli elenchi delle imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato membro dell'Unione Europea ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento e di Libera Prestazione di Servizi (elenchi I, II e III);

3. se Società Finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del citato D. Lgs 385/1993 presso la Banca d'Italia;

b) di aver onorato eventuali precedenti impegni con il MIUR.

c) non essere stato inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

Articolo 5 – Modifiche al testo. Ogni eventuale modifica al testo e/o ai termini della presente garanzia deve essere apportata per iscritto ed espressamente approvata dal Ministero.

Articolo 6 – Elezione di domicilio. Ogni comunicazione relativa alla presente garanzia si intende validamente adempiuta a ogni effetto di legge ove sia indirizzata alla sede legale e/o alla direzione generale del Soggetto Emittente ovvero all'indirizzo indicato nel corpo del presente atto che si intende quale elezione di domicilio.

Articolo 7 – Foro competente. Per qualsiasi eventuale controversia che potesse sorgere in occasione o in dipendenza del presente impegno, il foro esclusivamente competente è quello di Roma.

IL SOGGETTO EMITTENTE
(Firma autenticata)

21

